



COMUNE DI CARPENEDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI DI
SALA GIOCHI**

Testo aggiornato al 18 novembre 2009
Approvato con deliberazione C.C. 62 del 24/11/2009

INDICE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DEFINIZIONE

Art. 3 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 6 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Art. 7 – NORME FINALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

A norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza “TULPS” approvato con R.D. 773 del 18 giugno 1931 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di sala giochi.

Art. 2 – DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

Si definisce sala giochi un locale destinato esclusivamente o prevalentemente all’intrattenimento mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari di cui all’art. 110 del TULPS.

Le procedure amministrative connesse all’apertura, trasferimento, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai principi di tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete pubblica.

I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza del responsabile di servizio.

Art. 3 – ATTIVITA’ CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

La coesistenza negli stessi locali dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:

- prevalenza dell’attività di sala giochi rispetto all’attività di somministrazione, ai sensi della Legge Regionale n. 30/2003 “nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..”.
- l’attività di sala giochi e l’attività di somministrazione sono effettuate in locali distinti anche comunicanti ma con accessi dalla pubblica via distinti.

Gli orari praticati dall’attività di somministrazione non possono eccedere gli orari della sala giochi;

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l’apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

- Non è consentito l’insediamento al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa.
- Distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi; la misurazione delle distanze deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.
- I locali devono essere ubicati al piano terreno, con una superficie minima di mq. 50 calcolata al netto delle zone di servizio, dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicaps, i locali dovranno inoltre essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d’uso compatibile.
- L’insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100% della superficie del locale, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 metri dal locale.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Per ragioni di ordine pubblico, potranno essere richiesti in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve presentare apposita domanda in bollo indicando :

- Generalità, codice fiscale e partita iva;
- Descrizione dell'attività, descrizione dell'insegna, numero e tipo di apparecchi da installare;
- Ubicazione, capienza e titolo di disponibilità dei locali;

documenti da allegare :

- Planimetria catastale dell'immobile;
- Pianta in scala 1/100 dei locali ed aree riportante le superfici individuandone la destinazione;
- Modulistica regionale DIAP ;
- Per locali con capienza superiore a 100 persone certificato prevenzione incendi;
- Parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblici Spettacolo per i locali con capienza superiore alle 200 persone.

Successivamente all'accoglimento della domanda il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione integrativa richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

L'orario di apertura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima dalle ore 10,00 alle ore 22,00;

Il titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Con ordinanza del Sindaco gli orari di apertura e chiusura potranno essere rideterminati.

Art. 7 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.